

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 agosto 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 32. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 maggio 2001 (della Regione autonoma Valle d'Aosta)

Previdenza e assistenza sociale - Nuova disciplina per gli istituti di patronato e assistenza sociale - Attribuzione del potere di costituire e gestire detti istituti alle sole confederazioni e associazioni nazionali di lavoratori, costituite ed operanti in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale, che dimostrino di possedere i necessari mezzi finanziari e tecnici e perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali - Ricorso proposto dalla Regione Valle d'Aosta - Dedotta sottrazione alla regione di qualsivoglia competenza in materia di istituti di patronato e assistenza sociale - Deteriore trattamento della Regione Valle d'Aosta rispetto alle Province di Trento e Bolzano espressamente escluse da alcuni limiti imposti alle regioni - Violazioni della sfera di competenza regionale in materia, di istituti di patronato e assistenza sociale - Incidenza su principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 30 marzo 2001, n. 152, artt. 2, 3, 14 e 15.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 116; Statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, artt. 3, 4 e 38

Pag. 5

- n. 33. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2001 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Referendum - Regione Veneto - Deliberazione del consiglio regionale, riapprovata in data 2 maggio 2001, recante: «Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale» - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta lesione della sfera di competenza statale - Contrasto con i principi di autonomia degli enti locali e di spettanza alla Camera della funzione legislativa a livello nazionale - Violazione della procedura prevista per la revisione costituzionale - Esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 470/1992 e 496/2000.

- Deliberazione del consiglio regionale veneto 2 maggio 2001.
- Costituzione, artt. 5, 70, 71, 116, 117, 118, 121, 123 (così come modificato dalla legge costituzionale n. 1/1999) e 138; Statuto Regione Veneto, art. 47

» 9

- N. 34. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2001 (della Regione Liguria)

**Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione nazionale del turismo - Previ-
sta definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di principî e
obiettivi per lo sviluppo del sistema turistico - Individuazione unilaterale, nella legge
di riforma, dei contenuti normativi del decreto - Prefigurazione di una disciplina del
turismo uniforme a livello nazionale, di fonte non legislativa, dettagliata (in partico-
lare, quanto a tipologie, standards, criteri e modalità di esercizio delle imprese turisti-
che) e sostanzialmente esaustiva della materia - Obbligo delle regioni di dare attua-
zione alla suddetta disciplina ed efficacia vincolante della stessa nelle more dell'ade-
guamento delle normative regionali - Denunciata lesione delle attribuzioni
costituzionalmente garantite alle regioni - Alterazione del rapporto tra fonti statali e
fonti regionali nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente - Riduzione
delle competenze regionali a mera attuazione di un atto governativo non legislativo -
Violazione dei principî di irretrattabilità delle autonomie locali e di leale collabora-
zione tra Stato e regioni.**

- Legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 2, commi da 4 a 8.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1 e 2; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43 e 44

Pag. 12

- N. 35. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2001 (della Regione siciliana)

**Giustizia amministrativa - Sezioni stralcio istituite per accelerare la definizione delle con-
troversie pendenti - Composizione - Nomina dei magistrati onorari con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del consiglio di presidenza della giu-
stizia amministrativa - Mancata previsione della designazione, da parte della giunta
regionale siciliana, di metà dei componenti della sezione istituita presso il consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Denunciata violazione delle norme
di attuazione statutaria relative a tale organo - Lesione delle prerogative statutarie
regionali - Mancata partecipazione del presidente della Regione siciliana alla seduta
del Consiglio dei ministri in cui è stata approvata la norma censurata - Contrasto
con il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.**

- D.L. 18 maggio 2001, n. 179, art. 1.
- D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654, modificato e integrato dal d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204; Statuto siciliano, art. 21, comma terzo

» 19

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 32

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 maggio 2001
(della Regione autonoma Valle d'Aosta)*

Previdenza e assistenza sociale - Nuova disciplina per gli istituti di patronato e assistenza sociale - Attribuzione del potere di costituire e gestire detti istituti alle sole confederazioni e associazioni nazionali di lavoratori, costituite ed operanti in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale, che dimostrino di possedere i necessari mezzi finanziari e tecnici e perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali - Ricorso proposto dalla Regione Valle d'Aosta - Dedotta sottrazione alla regione di qualsivoglia competenza in materia di istituti di patronato e assistenza sociale - Deteriore trattamento della Regione Valle d'Aosta rispetto alle Province di Trento e Bolzano espressamente escluse da alcuni limiti imposti alle regioni - Violazioni della sfera di competenza regionale in materia, di istituti di patronato e assistenza sociale - Incidenza su principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 30 marzo 2001, n. 152, artt. 2, 3, 14 e 15.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 116; Statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, artt. 3, 4 e 38.

Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on.le presidente della Giunta regionale, signor Dino Vierin, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 1634 del 14 maggio 2001, rappresentato e difeso (in virtù di procura autenticata dal notaio Ottavio Bastrenta di Aosta del 24 maggio 2001, rep. 19.250) dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonché presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimità costituzionale legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - parte I, n. 97 del 27 aprile 2001).

PREMESSO IN FATTO

1. — Lo Statuto di autonomia speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 26 febbraio 1948, n. 4) all'art. 3, comma 1, lett. h) attribuisce alla regione competenza legislativa integrativa e di attuazione in materia di «previdenza e assicurazioni sociali». Inoltre, l'art. 4 del medesimo statuto dispone che la regione ha competenza amministrativa su tutte le materie su cui essa ha competenza legislativa, e dunque, anche, evidentemente, in ordine alla «previdenza e assicurazioni sociali».

Il d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 430 ha dettato le norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali. In particolare, l'art. 5, comma 1, di tale decreto legislativo ha previsto che «Nei casi in cui per la formazione degli organi locali degli enti nazionali operanti nella materia della previdenza e delle assicurazioni sociali sia prevista la rappresentanza di lavoratori designati dalle associazioni sindacali più rappresentative, il riferimento a detta rappresentatività deve essere inteso con riguardo alle organizzazioni sindacali esistenti nella Valle d'Aosta». Il successivo comma 2 dello stesso art. 5 del d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 430 ha precisato che «I diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella materia di cui al comma 1 e, in particolare, in ordine all'esercizio delle attività di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio

1947, n. 804, e successive modificazioni, sono estesi alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio della regione per la tutela dei lavoratori dipendenti». Infine, il terzo comma ha rimesso al Consiglio regionale l'accertamento circa la rappresentatività delle organizzazioni sindacali suddette.

2. -- Su tali competenze regionali è venuto ad illegittimamente incidere la legge 30 marzo 2001, n. 152, chiamata a dettare «i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità» (art. 1).

In particolare, l'art. 2 della legge in questione, al comma 1, individua i soggetti che possono «costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata».

Tali soggetti sono così individuati: «le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

- a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
- b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;
- c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali».

Come si può constatare dalla sua formulazione, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui devono essere strutturati i soggetti che possono costituire gli istituti di patronato e di assistenza, tale disciplina non tiene in alcun conto della specificità della regione autonoma della Valle d'Aosta. Di fatto, la regione odierna ricorrente si vede privata di qualsivoglia competenza e viene meno la possibilità per le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale di costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Per di più, la regione odierna ricorrente si vede discriminata rispetto alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali il comma 2 dello stesso art. 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152 prevede una deroga espressa dai requisiti territoriali previsti al comma 1: «Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

La discriminazione rispetto alle province autonome di Trento e di Bolzano è confermata ed aggravata dal successivo art. 3. Quest'ultimo detta la disciplina delle modalità di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Il comma 1 prevede la competenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale a ricevere le domande di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (i commi 3 e 4 attribuiscono altresì al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza all'approvazione degli istituti ed all'accertamento della realizzazione del progetto di cui al comma 2 ed al riconoscimento definitivo); ai sensi del comma 2, alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale: il comma 7 dello stesso art. 2 della legge n. 152 del 2001 esonera dalla presentazione del progetto di cui al comma 2 le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che intendano promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'art. 2, comma 2.

Ulteriori incisive competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono poi affermate negli artt. 14 e 15 con esclusione di ogni competenza regionale.

L'art. 14, lett. b) prevede la comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, del rendiconto dell'esercizio stesso e dei nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. La successiva lett. c) prevede, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, la fornitura entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché di quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

L'art. 15, comma 1, attribuisce il potere di vigilanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il comma 2 prevede il concerto per la vigilanza con il Ministero competente, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale che non rientrino nelle competenze dello stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al medesimo Ministero è poi attribuito il potere di commissariamento e di scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale che non abbiano realizzato il progetto di cui all'art. 3, comma 2, ovvero che non abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo, o per i quali siano venuti meno i requisiti di legge (comma 2, lett. a), o che abbiano presentato per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo (comma 2, lett. b), o che, infine, non siano più in grado di funzionare (comma 2, lett. c).

IN DIRITTO

3. — La legge oggi all'esame di codesta ecc.ma Corte appare illegittima sotto una pluralità di profili.

È da lamentarsi la violazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. h), nonché dell'art. 4 dello Statuto di autonomia speciale. Non è dubbio che nell'ambito delle competenze in materia di «previdenza e di assicurazioni sociali» rientrano anche quelle concernenti gli istituti di patronato e di assistenza sociale. Si tratta di un aspetto che è reso evidente dalla stessa legge impugnata, il cui art. 7, comma 1, definisce le funzioni degli istituti in questione nei termini che seguono: «Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero».

Il comma 2 dello stesso art. 7 precisa inoltre che «Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici». I successivi artt. 8, 9, 10 e 11 specificano poi le attività di consulenza, di assistenza e di tutela da un lato, quelle d'altro lato di assistenza in sede giudiziaria, le altre attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica che possono svolgere senza scopo di lucro, ed infine le attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero.

4. — È da ricordare che la competenza della regione Valle d'Aosta era stata riconosciuta anche dal ricordato art. 5 del d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 430 che, dettando norme di attuazione dello Statuto speciale, ha previsto, fra l'altro (comma 3) la competenza del Consiglio regionale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica degli istituti operanti in ambito regionale. Con una legge ordinaria si è così venuta ad abrogare una disciplina recata da una fonte sovraordinata, qual è quella che reca attuazione di uno Statuto di autonomia speciale, senza che vi sia stata alcuna intesa o coordinamento preventivo con la regione interessata.

In realtà, la legge impugnata viene a privare integralmente la regione ricorrente dalle proprie competenze normative e dalle proprie attribuzioni amministrative in materia di costituzione, riconoscimento e vigilanza sugli istituti di patronato. La disciplina in questione ignora del tutto la posizione della regione odierna ricorrente, per di più operando un'ingiustificata discriminazione in suo danno rispetto alla posizione delle province autonome di Trento e di Bolzano. Discriminazione che appare anche più incomprensibile, se si considera che, in base all'art. 6, comma 1, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) è la regione e non le province autonome, cui sono attribuite competenze legislative (e quindi funzioni amministrative) in materia di previdenza ed assicurazioni sociali. E, d'altra parte, la Valle d'Aosta è una regione mistilingue, al pari del Trentino Alto Adige, ed è in ragione di ciò che nel suo Statuto di autonomia speciale si è vista apprestare specifiche garanzie, di cui certamente non si è tenuto conto nell'adozione del provvedimento normativo impugnato.

È appena il caso di rilevare che, secondo quanto è stato espressamente affermato dalla decisione della ecc.ma Corte costituzionale n. 156 del 22 dicembre 1969 (in Cons. Stato, 1969, II; 209), in Valle d'Aosta, contrariamente a quanto accade in altre regioni a Statuto speciale o provincie autonome (ed in particolare nel Friuli Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano), si ha un bilinguismo perfetto: la «parificazione della lingua francese a quella italiana ... è fondata sulla constatazione di una situazione di pieno bilinguismo sussistente di fatto nella regione, dalla quale si sono fatti discendere effetti costituzionalmente garantiti circa l'uguale uso delle due lingue».

E, nella motivazione della medesima sentenza, la Corte costituzionale ha anche posto in evidenza come il principio di bilinguismo pieno postula che «mentre ... il regime di tutela in favore dei cittadini allogliotti del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia dà luogo ad una situazione di separatismo linguistico, il regime di tutela della comunità valdostana determina una situazione di bilinguismo totale».

È del tutto evidente che se tali garanzie devono essere apprestate rispetto agli uffici pubblici, non può non tenersene conto anche rispetto ad attività, che pur svolte da soggetti di diritto privato, hanno indubbiamente un grande rilievo pubblicistico (costituendo «un servizio di pubblica utilità», ai sensi dell'art. 1 della stessa legge 30 marzo 2001, n. 152), quali sono quelle svolte dagli istituti di patronato.

5. — È appena il caso di osservare, poi, che le competenze normative integrative ed attuative ex art. 3 Stat. aut. spec. della Valle incontrano gli stessi limiti di quelle del precedente art. 2. («rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali»). Per le competenze amministrative dell'art. 4 non è dettato dallo Statuto alcun limite espresso; tuttavia rispetto ad esse va riconosciuta anche per le regioni a statuto speciale la funzione statale di indirizzo e coordinamento (Corte cost., 17 luglio 1998, n. 273; Corte cost., 10 febbraio 1997, n. 18; Corte cost. 28 aprile 1989 n. 242), che, evidentemente non può estendersi fino al punto di esautorare completamente la regione dall'esercizio del potere che le è attribuito da una norma di rango costituzionale. E che, d'altronde, la disciplina statale impugnata non sia stata intesa dallo stesso legislatore statale né come norma di riforma economico-sociale né come norma di indirizzo e coordinamento è comprovato dalla presenza di una norma derogatoria espressa relativa alla posizione delle due provincie autonome di Trento e di Bolzano.

E certamente non sono norme che prevedono poteri di indirizzo e coordinamento quelle che escludono la possibilità (precedentemente ammessa) del riconoscimento di istituti di patronato che possano operare nell'ambito esclusivo della regione Valle d'Aosta, tenuto conto delle particolarità del territorio e della popolazione regionale, e che, per di più, attribuiscono al Ministro i poteri di riconoscimento, di vigilanza e di commissariamento. Il venir meno del riconoscimento delle prerogative regionali sul territorio della Valle d'Aosta, oltre che evidenziare una violazione del principio di uguaglianza rispetto alle provincie autonome (con violazione dell'art. 3 Cost.) finisce infine per necessariamente riflettersi in maniera negativa sullo stesso andamento della pubblica amministrazione, cui gli istituti di patronato, pur soggetti di diritto privato, sono chiamati a collaborare, tanto da essere chiamati dall'art. 1 della stessa legge oggi impegnata a svolgere «un servizio di pubblica utilità». E, per svolgere siffatto servizio di pubblica utilità, gli istituti di patronato in questione si vedono persino riconoscere l'accesso alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni (art. 12).

Tenuto conto di quelle che sono le peculiarità della Valle d'Aosta, perché tale funzioni di interesse pubblico possano essere svolte in maniera soddisfacente, conforme alle finalità di cui all'art. 97 Cost., è necessario che gli istituti di patronato abbiano un adeguato radicamento sul territorio, condizione che può essere garantita solo da un riconoscimento su base regionale.

P. Q. M.

Si chiede pertanto:

Piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3, 97 e 116 Cost., nonché per violazione dello Statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed in particolare dei suoi artt. 3, 4 e 38, la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - parte I, n. 97 del 27 aprile 2001, ed in particolare il suo art. 2, nonché degli artt. 3, 14 e 15.

Roma, addì 24 maggio 2001.

AVV. PROF.: ROMANELLI

N. 33

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2001
(del Presidente del Consiglio dei ministri).*

- Referendum - Regione Veneto - Deliberazione del consiglio regionale, riapprovata in data 2 maggio 2001, recante: «Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale» - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta lesione della sfera di competenza statale - Contrasto con i principi di autonomia degli enti locali e di spettanza alla Camera della funzione legislativa a livello nazionale - Violazione della procedura prevista per la revisione costituzionale - Esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 470/1992 e 496/2000.**
- Deliberazione del consiglio regionale veneto 2 maggio 2001.
 - Costituzione, artt. 5, 70, 71, 116, 117, 118, 121, 123 (così come modificato dalla legge costituzionale n. 1/1999) e 138; Statuto Regione Veneto, art. 47.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri — giusta deliberazione del Consiglio dei ministri (doc. 4) — rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, nei confronti della Regione Veneto, e per essa del suo Presidente della giunta regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge (ri)approvata dal consiglio regionale del Veneto in data 2 maggio 2001 recante «Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale».

P R E M E S S A

Il consiglio regionale della Regione Veneto, nella seduta del giorno 12 ottobre 2000, ha approvato un progetto di legge relativo a referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale» (doc. 1). Nel suo art. 1 («oggetto del referendum») è previsto che «è promosso, a norma dell'art. 47 dello Statuto, referendum consultivo di carattere regionale in merito alla presentazione ai sensi dell'art. 121 Cost., di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione Veneto, delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale». Nel successivo art. 2 («procedimento»), al comma 1, è precisato il quesito referendario nei seguenti termini «Siete favorevoli alla presentazione da parte del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, di una proposta di legge costituzionale che preveda, nel quadro dell'unità nazionale, il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali e delle conseguenti necessarie risorse finanziarie in materia di sanità, polizia locale, formazione professionale, di competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi e gestione di istituti scolastici?» Da ultimo, l'art. 3 contiene la norma finanziaria di copertura della prevista spesa.

Tale delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio, per nuovo esame, al consiglio regionale da parte del Governo (giusta delibera 3 novembre 2000 del Consiglio dei ministri), come da comunicazione 4 novembre 2000, n. 200/8271 della Presidenza del Consiglio dei ministri (doc. 2), per le ragioni ivi esposte.

Ma il consiglio regionale del Veneto, con delibera adottata nella seduta del 2 maggio 2001, comunicata al Commissario del Governo in data 7 maggio 2001 e pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri il successivo giorno 8 maggio 2001, ha (ri)approvato (doc. 3) la stessa legge apportando marginali e non sostanziali modifiche al testo del comma 2 del suo art. 2 (solamente con aggiornamento al 31 agosto 2001 del termine di presentazione dei progetti di legge attuativi ivi previsti) ed al suo art. 3 (con adeguamento della previsione di spesa).

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della suindicata delibera legislativa riapprovata, il Governo della Repubblica, come in epigrafe rappresentata e difesa e giusta delibera del Consiglio dei ministri che si produce *sub 4*), propone il presente ricorso ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 31 della legge n. 87/1953, sulla base dei seguenti

MOTIVI

1. — Oggetto della presente impugnazione è la sovraspecificata delibera legislativa del consiglio regionale del Veneto, riapprovata a maggioranza assoluta a seguito di rinvio governativo, e con la quale è stato indetto referendum consultivo della popolazione residente nella stessa regione in ordine alla presentazione, da parte del medesimo consiglio, di una proposta di legge di revisione costituzionale per il trasferimento delle funzioni statali nelle materie ivi indicate. Come si legge nella relazione della prima commissione consiliare ricordata nelle premesse della delibera 2 maggio 2001, «... ci apprestiamo a riapprovare questa legge ben consapevoli che nel frattempo il Parlamento ha approvato la modifica del tit. V della Costituzione che diventerà anch'esso oggetto di referendum consultivo ai sensi dell'art. 138 della Costituzione. La Regione Veneto, invece, con questa legge vuole essere soggetto partecipe del processo di riforma federale mediante un coinvolgimento della sua popolazione già all'origine dell'iniziativa legislativa, in modo tale da non confermare scelte discrezionali affidate all'esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato ... La popolazione veneta con il proprio voto si esprimerebbe invece sulla proposta di legge costituzionale della Regione Veneto già nel suo nascere, per dare maggiore forza dal punto di vista politico alla modifica dei rapporti tra Stato e regione ...».

2. — Ciò precisato, pare evidente la illegittimità costituzionale della impugnata delibera legislativa — per contrasto con i principi espressi dagli articoli 5, 70, 71, 121, 123, mod. dalla legge della Costituzione n. 1 del 1999, in relazione all'art. 47 dello St. Veneto, e 138 Cost. — in quanto essa prevede che la «popolazione veneta» e cioè il popolo di quella Regione, nella sua limitata dimensione di corpo elettorale regionale, venga chiamato a pronunciarsi, sia pure nella forma partecipativa del referendum consultivo, in relazione ad iniziativa legislativa del Consiglio intesa ad innovare all'ordinamento a livello costituzionale.

Al proposito appare sufficiente richiamare l'autorevole insegnamento di codesta ecc.ma Corte espresso — al riguardo di analoghe iniziative referendarie della stessa Regione Veneto — già nella sent. n. 470 del 1992 e nella recentissima sent. n. 496 del 2000. In particolare in quest'ultima pronuncia sono affermate le due fondamentali proposizioni, la prima delle quali è quella che «il popolo in sede referendaria non è designato dalla Costituzione come il propulsore della innovazione costituzionale» e la seconda è quella che «l'intervento del popolo non è a schema libero, perché l'espressione della sua volontà deve avvenire secondo forme tipiche ed all'interno di un procedimento che, grazie ai tempi, alle modalità ed alle fasi in cui è articolato, carica la scelta politica del massimo di razionalità di cui, per parte sua, è capace, e tende a ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni contingenti». Su tali premesse, è agevole concludere, (anche) con riferimento alla delibera legislativa qui impugnata, che la stessa «per il ruolo che pretende di assegnare alla popolazione regionale in un procedimento che ha come suo oggetto e come suo fine politico immanente il mutamento dell'ordinamento costituzionale, incrina le linee portanti del disegno costituzionale, proprio in relazione ai rapporti tra l'istituto del referendum e la Costituzione», essendo lo stesso popolo evocato nella sua parzialità di frazione autonoma del territorio nazionale, «quasi che nella nostra Costituzione, ai fini della revisione, non esistesse un solo popolo che dà forma all'unità politica della Nazione, e vi fossero invece più popoli». Tanto più è costituzionalmente inammissibile la evocazione della popolazione veneta ad esprimersi sul prospettato quesito oggetto dell'indetto referendum consultivo — il quale ha valenza ed efficacia di vincolo politico sul consiglio regionale, cui unicamente compete *ex art.* 121 della Costituzione l'iniziativa della proposta di legge costituzionale, ed è tale in ogni caso da orientare le successive fasi di formazione della legge statale, «condizionando» le relative scelte discrezionali da parte del Parlamento nazionale ed «aggravando» il relativo procedimento con un non previsto e quindi non consentito «intervento» atipico — in quanto è evidente che la stessa popolazione potrebbe venir chiamata ad una doppia pronuncia sul medesimo quesito, la prima in fase consultiva come parte scorporata dal tutto ed una seconda volta successivamente in fase di decisione costituzionale siccome frazione dell'intero corpo elettorale nazionale (e tale rilievo appare particolarmente calzante avendo riguardo al pur ricordato testo di legge costituzionale recante modifiche al tit. V della parte seconda della Costituzione, già approvato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2001, n. 59, e ancora non promulgato perché sottoposto a referendum confermativo *ex art.* 138 Cost.).

3. — Le considerazioni di cui sopra appaiono decisive ai fini della sollecitata declaratoria di illegittimità costituzionale della delibera legislativa qui impugnata. La quale è da ritenere, peraltro, illegittima — in relazione all'art. 123 Cost., in riferimento all'art. 47 Statuto Veneto (e alla l.r. n. 1/1973) — anche sotto altro e subordinato profilo.

Non pare dubbio che il quesito oggetto del referendum anche consultivo deve essere formulato in modo chiaro, preciso ed inequivoco, in modo tale che possa adempiere alla sua funzione propria di strumento di «genuina» manifestazione della sovranità del popolo che deve essere chiamato perciò ad esprimersi con piena consapevolezza sul medesimo. La delibera legislativa in esame, al contrario — nel riferirsi genericamente (art. 2,

comma 1) al «trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali ... in materia di sanità, polizia locale, formazione professionale, di competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi e gestione di istituti scolastici» — racchiude una formulazione del quesito referendario del tutto generica ed equivoca, sia perché non precisa a quali funzioni — legislative o amministrative — si riferirebbe il trasferimento, sia perché manca di ogni puntuale riferimento al presupposto vigente sistema normativo alla modifica del quale dovrebbe essere rivolta la proposta di legge costituzionale, e sulla quale pur si intende sollecitare l'espressione della volontà della popolazione veneta. In particolare, con il quesito così come formulato, non è ragionevolmente consentito a ciascun cittadino (residente nella Regione) di tener conto e di valutare l'impatto, anche rispetto all'assetto di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione vigenti, dell'ulteriore decentramento di funzioni attuato con la legge n. 59/1997 e con i relativi decreti legislativi (in particolare con il d.lgs n. 112/1998 e succ. mod.), sia con il trasferimento di nuove funzioni amministrative alle Regioni nelle materie di cui all'art. 117 Cost., sia con la delega alle Regioni stesse di funzioni in altre materie, sia con l'attribuzione di funzioni agli enti locali (*cf.* sent. n. 408/1998): di modo che non appare possibile configurare una genuina e consapevole manifestazione della volontà popolare in ordine ad una ipotizzata normativa di revisione se non sia chiaro e precisato il quadro normativo vigente che dovrebbe essere oggetto di (proposta di) modifica. A maggior ragione il quesito formulato appare equivoco ed impreciso nella parte in cui — in apparente contrapposizione alle materie in precedenza indicate (sanità, polizia locale, formazione professionale) — ha riguardo poi al trasferimento di imprecisate «competenze» in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi e gestione di istituti scolastici.

D'altronde è la stessa delibera legislativa qui impugnata che sembra rendersi conto della «non autosufficienza» (nel senso di imprecisione, genericità ed equivocità) del pur già formulato quesito referendario, quando essa al comma 2 dell'art. 2, condiziona l'indizione del referendum alla futura scelta, da parte del Consiglio, di una proposta di legge (tra quelle da presentarsi entro il 30 agosto 2001) «attuativa del dispositivo (?) referendario».

Un'ultima considerazione conclusiva si impone: la legge regionale deliberatamente (come si desume dalla ricordata relazione della prima Commissione consiliare) ignora il già approvato e pubblicato testo di legge costituzionale contenente modifiche al tit. V della parte seconda della Costituzione: ma è di tutta evidenza che, una volta che la medesima legge — all'esito del referendum popolare — sia promulgata, l'indetto referendum consultivo regionale diverrebbe comunque del tutto impraticabile, sia in funzione del nuovo assetto costituzionale di riparto della potestà legislativa (art. 117), di attribuzione delle funzioni amministrative (art. 118) e di prevista attribuzione alle Regioni con legge ordinaria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (art. 116, comma 3), sia perché verrebbe comunque profondamente mutato il quadro costituzionale di riferimento della prevista proposta regionale di revisione costituzionale, anche nelle materie indicate nella delibera legislativa in contestazione.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare la illegittimità costituzionale della legge riapprovata dal consiglio regionale del Veneto con delibera 2 maggio 2001, relativa a «referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione e polizia locale».

Si produrranno i seguenti documenti:

- 1) legge regionale approvata dal consiglio regionale del Veneto nella seduta del 12 ottobre 2000;*
- 2) comunicazione 4 novembre 2000, n. 200/8271, Presidenza Consiglio dei ministri (rinvio a nuovo esame del consiglio regionale Veneto);*
- 3) legge regionale riapprovata dal consiglio regionale del Veneto nella seduta del 2 maggio 2001;*
- 4) estratto verbale Consiglio dei ministri 17 maggio 2001.*

Roma, addì 18 maggio 2001

AVVOCATO DELLO STATO: Giancarlo MANDÒ

N. 34

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2001
(della Regione Liguria)*

Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione nazionale del turismo - Prevista definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di principi e obiettivi per lo sviluppo del sistema turistico - Individuazione unilaterale, nella legge di riforma, dei contenuti normativi del decreto - Prefigurazione di una disciplina del turismo uniforme a livello nazionale, di fonte non legislativa, dettagliata (in particolare, quanto a tipologie, standards, criteri e modalità di esercizio delle imprese turistiche) e sostanzialmente esaustiva della materia - Obbligo delle regioni di dare attuazione alla suddetta disciplina ed efficacia vincolante della stessa nelle more dell'adeguamento delle normative regionali - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni - Alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti regionali nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente - Riduzione delle competenze regionali a mera attuazione di un atto governativo non legislativo - Violazione dei principi di irretrattabilità delle autonomie locali e di leale collaborazione tra Stato e regioni.
 Legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 2, commi da 4 a 8.
 - Costituzione, artt. 5, 117 e 118; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1 e 2; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43 e 44.

Ricorso della regione Liguria, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, in forza di deliberazione della giunta regionale n. 543 dell'11 maggio 2001, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dall'avv. Mario Bucello, con domicilio eletto presso l'avv. Gustavo Romanelli, nel suo studio in Roma, via Cosseria, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 92 del 20 aprile 2001, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo».

F A T T O

1. — Nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 92 del 20 aprile 2001 è stata pubblicata la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo».

La legge interviene in un settore di sicura attribuzione regionale, con una serie di norme che innovano significativamente diversi profili della disciplina della materia.

Fra le disposizioni della legge, che nel suo insieme manifesta — in contrasto con la naturale vocazione locale della disciplina del turismo — la tendenza a recuperare l'uniformità della regolamentazione della materia e ad introdurre nuove occasioni di indirizzo statale, suscita particolare perplessità l'art. 2, nella parte in cui prevede la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle cosiddette «linee guida» del settore.

2. — Per comprendere le ragioni che inducono a ritenere che l'art. 2 della legge n. 135 del 2001 contenga precetti lesivi della sfera di attribuzione della regione è necessaria una breve premessa sull'assetto delle competenze nel settore del turismo.

La materia del turismo venne ritenuta di naturale attribuzione regionale ed inclusa nell'elenco dell'art. 117 Cost. Come è noto essa fu oggetto dei trasferimenti disposti con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e venne disciplinata in modo organico dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217. Il referendum abrogativo proposto dalle regioni, che il 18 aprile 1993 ha portato alla soppressione del Ministero del turismo, ha rafforzato l'attribuzione regionale.

Sebbene non particolarmente aperta alle esigenze dell'autonomia, la legge quadro del 1983 ha comunque consentito alle Regioni, in questi anni, una disciplina del settore caratterizzata da significative differenziazioni.

In attuazione della legge quadro, la Regione Liguria ha disciplinato la materia del turismo con una legislazione organica e consolidata, attenta alle esigenze di costante innovazione di uno dei settori che maggiormente caratterizzano la sua economia.

3. — In attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti amministrativi nel settore del turismo sono stati conferiti al sistema locale.

In particolare il decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita dall'art. 43 (che richiama le definizioni dell'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con la precisazione che le funzioni conferite «concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche»), conservando allo Stato soltanto poche fondamentali funzioni, elencate dall'art. 44.

Fra queste in particolare la disposizione attribuiva allo Stato «la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida».

La previsione invero istituiva una funzione statale che non sembrava propriamente in sintonia con la naturale appartenenza della materia alle Regioni e con gli indirizzi che emergevano dalla attuazione della legge n. 59 del 1997; tuttavia la previsione di un modulo concordato per la definizione delle linee guida e la genericità della delimitazione del loro oggetto, avrebbero consentito una attuazione dell'istituto non lesiva delle attribuzioni regionali, anche considerando che complessivamente il decreto legislativo n. 112 del 1998 configurava un assetto delle competenze assai più rispettoso delle attribuzioni regionali, di quello definito dalla legge quadro del 1983.

4. — L'art. 2 della legge impugnata dopo aver stabilito che «le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge» (comma 2) e che «le funzioni e i compiti conservati alla Stato in materia di turismo ... sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» in via transitoria, interviene nuovamente sulla definizione delle linee guida.

Stabilisce infatti il quarto comma, che «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico». La norma sostanzialmente conferma le modalità di adozione dell'atto, prevedendo che «il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti».

A differenza dell'art. 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la nuova legge definisce invece nel dettaglio i contenuti dell'atto governativo. Il decreto, infatti, «al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

- a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
- b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
- c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
- d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
- e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
- f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
- g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;

- h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
- i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
- l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
- m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
- n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche».

Con il medesimo decreto sono altresì formulati «principi ed obiettivi relativi:

- a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
- b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
- c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
- d) agli indirizzi e alle azioni dirette allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
- e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
- f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

La norma assegna un termine di «nove mesi dalla data di emanazione del decreto» per dare attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla legge e contenuti nel decreto, prevedendo la diretta applicabilità del decreto stesso, qualora nel termine la regione non adegui la propria normativa, «fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità» stabilite.

Infine (ottavo comma del citato art. 2), viene stabilita la applicabilità delle medesime procedure previste dalla legge «per le successive modifiche e integrazioni al decreto», ridotti alla metà i termini indicati.

5. — Sembra alla regione ricorrente che la disciplina sommariamente descritta configuri sotto più profili una palese lesione della sfera di attribuzione regionale ed un manifesto tentativo di riappropriazione di funzioni ormai regionali.

In particolare, la nuova norma, nel definire nel dettaglio i contenuti dell'atto governativo di indirizzo, in sostanza riconduce all'area della disciplina uniforme una serie di settori di intervento che, in base all'art. 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sarebbero stati inclusi nelle linee guida solamente se vi fosse stata intesa con le regioni. In altri termini è stata vistosamente ridotta l'area oggetto di definizione consensuale con il sistema locale.

Da un punto di vista sostanziale, inoltre, i previsti contenuti del decreto non si limitano affatto alla determinazione di principi ed obiettivi, ma stabiliscono requisiti, criteri e standard minimi di una serie di attività afferente alla materia turismo, tali da realizzare una inderogabile disciplina di dettaglio motivata dalla finalità di assicurare «l'unitarietà del comparto turistico» in violazione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni in materia di turismo ed industria alberghiera dall'art. 117 Cost.

In altri termini, i contenuti attribuiti al decreto, che hanno carattere palesemente normativo, si pongono in concorrenza con la normativa regionale della materia. Da questo punto di vista, peraltro, appaiono evidenti da un lato l'inidoneità della fonte a porre principi fondamentali secondo lo schema di concorrenza descritto dall'art. 117 Cost.; dall'altro lato, il carattere dettagliato ed esaustivo della disciplina prevista, incompatibile con la natura di principio fondamentale e la conseguente invasione dell'ambito riservato.

In questo senso la Commissione bicamerale, nell'esprimere parere contrario sul testo dell'art. 2, commi da 4 a 8, aveva «rilevato che, per quanto concerne la disciplina procedurale e sostanziale del documento di linee-guida, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'articolo 2, commi da 4 a 8, snatura la funzione di detto documento, facendone una fonte atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni, come si evince in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento, che operano anche come vere e proprie disposizioni suppletive».

Infine, complessivamente, non sembra che l'atteggiamento statale si uniformi al principio di leale collaborazione. L'art. 44 del decreto legislativo è stato infatti definito nei suoi contenuti con la procedura stabilita dalla legge n. 59 del 1997. Lo Stato non ha dato attuazione alla norma del termine previsto e quindi, in occasione della definizione della legge quadro, è nuovamente intervenuto sulla materia, ridefinendola in senso limitativo delle attribuzioni regionali, senza alcuna intesa ed anzi con il contrario parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 17 gennaio 2001 e dalla conferenza dei Presidenti delle regioni con il documento approvato in data 1^o febbraio 2001.

6. — La regione ricorrente ha pertanto interesse a proporre la presente impugnazione, che viene affidata alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

Violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

1. — È oggetto di impugnazione in questa sede la previsione dell'art. 2 della legge n. 13 del 2001, nella parte in cui, intervenendo sull'assetto delle competenze nella materia del turismo, ha ridefinito la funzione statale già prevista dall'art. 44 del decreto legislativo n. 122 del 1998 in maniera lesiva delle attribuzioni riconosciute alle regioni dalla Costituzione e dalla normativa fino ad oggi vigente.

2. — La disposizione, infatti, richiama il procedimento di definizione dei «principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico» già previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Non sembra che la norma impugnata abbia voluto abrogare e sostituire l'art. 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che anzi viene espressamente indicato come fonte del potere governativo. È singolare tuttavia che, pur precisando che il provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 44 citato, dopo avere riaperto il termine originariamente previsto, la nuova disposizione riformuli la disciplina del procedimento, con piccole innovazioni formali.

Ma, soprattutto, dopo una parte sostanzialmente riproduttiva della previsione del 1998, il legislatore ha introdotto una articolata disposizione volta a definire i contenuti dell'atto governativo.

L'elencazione degli oggetti è preceduta dalla indicazione dell'obiettivo: il «fine di assicurare l'uniformità del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche». Questa dichiarazione non lascia dubbi sull'intento della norma di ridurre le possibilità di differenziazione e di uniformare la disciplina del settore a livello nazionale.

La disposizione elenca poi 12 categorie di oggetti affidati alla definizione con atto governativo, che costituiscono altrettante submaterie di normazione (l'elenco è già riportato in narrativa).

Questo elenco è completato dal quinto comma dell'art. 2, in base al quale il decreto «formula altresì principi ed obiettivi» relativi ad un'altra serie di materie, fra le quali alcune particolarmente significative per i riflessi sull'autonomia locale (come ad esempio quelle relative «alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati», «agli indirizzi e alle azioni dirette allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili»).

Se in linea generale la maggior definizione normativa del contenuto di un potere può costituire strumento di limitazione del potere stesso, nella fattispecie l'operazione compiuta nell'art. 2 della legge n. 135 del 2001, produce l'effetto opposto.

In questo modo infatti la legge statale ha unilateralmente individuato i settori che dovranno essere oggetto di definizione uniforme nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In mancanza di elencazione espressa, nell'art. 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998 questi settori sarebbero rientrati nel contenuto del decreto solo se individuati «in accordo con le regioni». Poco importa se i contenuti del decreto, relativamente a ciascuno dei settori indicati, sono stabiliti sulla base della procedura di intesa. In questo modo infatti è stata preclusa alle regioni la possibilità — che l'art. 44 invece prevedeva — di intervenire nella definizione degli oggetti suscettibili di disciplina uniforme.

Per questa ragione, dunque, la previsione impugnata interferisce sulle competenze regionali, contraendone l'ambito già riconosciuto dalla normativa precedente.

In secondo luogo, non sembra priva di significato la circostanza che la norma impugnata abbia previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri definisce con proprio decreto i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, sopprimendo l'inciso contenuto nell'art. 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, secondo il quale la definizione dei principi ed obiettivi avviene «in accordo con le regioni». Questa modifica non sembra meramente letterale, ma appare manifestazione di una diversa conformazione del potere, non più finalizzato alla definizione di mere linee guida, consensualmente definite, ma alla puntuale definizione di una normativa uniforme destinata ad imporsi alle regioni.

Sembra alla regione ricorrente che la normativa in questione sia lesiva delle attribuzioni regionali nella materia del turismo, sotto diversi profili.

3.1. — Anzitutto è chiaro che la norma impugnata riserva alla definizione attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri una serie di oggetti che rientrano indiscutibilmente nella materia del «turismo ed industria alberghiera» che gli articoli 117 e 118 della Costituzione attribuiscono alle competenze legislative ed amministrative regionali. È noto che la materia ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 concerne «tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale» e comprende espressamente le competenze relative alle opere, agli impianti, ed ai servizi complementari all'attività turistica, nonché alla promozione di attività sportive e ricreative ed alla realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature. L'art. 43 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha confermato la straordinaria ampiezza della materia precisando che essa concerne «ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche».

In secondo luogo è altrettanto evidente che l'art. 2 della legge n. 135 del 2001 attribuisce all'atto governativo che interviene nella materia regionale contenuti tipicamente normativi, prefigurando una disciplina uniforme dettagliata e sostanzialmente esaustiva della materia.

È sufficiente leggere l'elencazione degli oggetti contenuta nei commi 4 e 5 per rendersi conto che il decreto dovrà disporre una regolamentazione generale ed astratta delle fattispecie indicate. In pratica attraverso il decreto dovrebbero essere definite, ad esempio, le tipologie delle imprese turistiche, gli standard dei servizi resi da queste, anche al fine della classificazione, «i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale» delle imprese e delle professioni turistiche.

Si tratta di oggetti che in parte avevano già trovato disciplina (di principio) nella legge quadro n. 217 del 1983, che infatti viene abrogata con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 2 impugnato (cfr. art. 11, comma 6).

È dunque indiscutibile che il decreto configurato dalla norma impugnata ha carattere normativo e conseguentemente si pone, nella materia in discussione, in concorrenza con la legislazione regionale, costituendo vincolo per le discipline regionali che dovranno essere adottate ai sensi dei commi 6 e 7 del medesimo articolo 2 e di fatto ponendosi in conflitto con la legislazione regionale vigente.

3.2. — Sotto questo profilo si rivela anzitutto l'inidoneità della fonte a dare attuazione allo schema di concorrenza delle fonti previsto dall'art. 117 della Costituzione.

La produzione dei principi fondamentali nella materia di competenza regionale è infatti riservata alla legge ordinaria e non sembra che il legislatore possa delegare ad atto regolamentare la definizione dei principi fondamentali destinati a vincolare la legislazione regionale.

La sostituzione della normazione di principio contenuta nella legge quadro del 1983 con quella che sarà definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 2 della legge n. 135 del 2001 si rivela dunque difforme dallo schema di articolazione previsto dall'art. 117 Cost., avendo il legislatore affidato la produzione dei principi fondamentali che limitano la legislazione regionale ad una fonte regolamentare.

La reale funzione assegnata all'atto governativo dalla legge n. 135 del 2001 non potrebbe essere messa in dubbio dalla circostanza che l'art. 2, sesto e settimo comma, prevede l'adeguamento alle linee guida da parte (non delle leggi regionali, ma) delle «discipline regionali»: di fatto, le linee guida sono destinate a sostituire le norme di principio della legge quadro del 1983 e, di fatto, incideranno su ambiti disciplinati dalle leggi regionali [per la Liguria, ad esempio dalle leggi regionali 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, 25 maggio 1992, n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modificazioni, 25 gennaio 1993, n. 6 (norme per l'esercizio della professione di guida turistica, guida naturalistica, interprete turistico, accompagnatore turistico), 24 luglio 1997, n. 28 (organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e 7 settembre 1988, n. 50 (organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni].

In questa prospettiva inoltre l'attribuzione all'atto governativo del compito di definire discipline limitative della legislazione regionale nella fattispecie si caratterizza anche per la genericità della definizione del potere, dal momento che la legge non indica in alcun modo criteri e vincoli che garantiscano il rispetto di un margine di autonomia normativa regionale. La disciplina governativa potrebbe infatti esaurire lo spazio normativo nel settore.

Sotto questi profili è dunque palese la violazione dell'art. 117 Cost.

3.3. — Ancor più evidente è la lesione delle attribuzioni regionali operata dalle previsioni del sesto e del settimo comma dell'art. 2, laddove viene prevista l'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel decreto entro nove mesi dalla data di emanazione dello stesso e soprattutto viene disposta l'applicazione dei suoi contenuti «decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6 ... fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida».

In questo modo, non solo si pretende l'adeguamento della legislazione regionale all'atto governativo non legislativo, ma si prevede l'applicazione diretta della disciplina introdotta dal decreto governativo (ossia una fonte secondaria), nonostante che essa si ponga in conflitto con la legislazione regionale vigente (anteriore o successiva ma non conforme alle linee guida). Questo conflitto non è risolto in alcun modo, a meno che non si voglia ritenere che la legge 145 del 2001 ha inteso conferire alle linee guida capacità abrogativa delle leggi regionali, in palese contrasto con la Costituzione e con l'art. 10 della legge n. 62 del 1953 che riconosce capacità abrogativa solo alle leggi modificative dei principi fondamentali.

3.4. — Gli artt. 117 e 118 della Costituzione sono stati altresì violati sotto un diverso profilo, attinente ai contenuti della disciplina censurata.

L'art. 2 della legge n. 135 del 2001 prevede infatti un intervento nella materia attribuita alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione affidando al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la produzione di una disciplina dettagliata, esaustiva, uniformante ed eccedente le esigenze di unitarietà a livello nazionale ragionevolmente ravvisabili nella materia.

La descrizione dei contenuti e degli obiettivi delle cosiddette «linee guida» rende manifesto infatti l'obiettivo di raggiungere l'uniformità della disciplina a livello nazionale.

Questo infatti è il fine del decreto, dichiarato dal legislatore (art. 2, comma 4: «il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico ...») e confermato nell'elencazione degli oggetti delle linee guida, contenuta nei commi 4 e 5, nella quale i concetti più ricorrenti sono quelli di omogeneità, uniformità, standard e territorio nazionale, nonché nella definizione dei campi materiali e dei modi di disciplina relativi a ciascun oggetto.

Si tratta dunque di una disciplina appositamente strutturata e dichiaratamente volta ad ottenere l'uniformare la materia in sede nazionale.

Questo fine è incomprensibile ed ingiustificato. Non si vede infatti quale sia l'esigenza che effettivamente impone l'uniformità della disciplina in materia di turismo ed industria alberghiera. Al contrario la materia del turismo è sempre stata ritenuta materia naturalmente regionale, in quanto particolarmente sensibile ad esigenze di differenziazione in sede locale.

La naturale località della materia è confermata dal testo della legge costituzionale di modifica del titolo quinto della parte seconda della Costituzione approvato dal Senato l'8 marzo 2001, che riconosce la competenza legislativa regionale esclusiva nella materia del turismo (che non è inclusa fra le materie di competenza statale o concorrente).

La previsione impugnata nega la possibilità di normative diversificate ed adeguate alle diverse realtà locali, che non ricalchino lo schema che sarà definito dal decreto in questione.

3.5. — In secondo luogo, la norma consente al Governo la produzione di normativa di dettaglio e tendenzialmente esaustiva della disciplina degli oggetti indicati, incidendo dunque sull'ambito che comunque la Costituzione riserva alla potestà legislativa regionale.

Il carattere dettagliato ed esaustivo della disciplina che sarà introdotta dal decreto governativo è d'altra parte presupposto dalla stessa norma impugnata, che prevede infatti la diretta applicazione del decreto dopo il decorso del termine previsto per l'attuazione regionale, in assenza di disciplina regionale di attuazione delle linee guida.

In sostanza si deve ritenere che la legge affidi al Governo una disciplina che andrebbe oltre i limiti che sarebbero consentiti alla legge stessa nella definizione dei principi fondamentali previsti dall'art. 117 della Costituzione e che anzi esaurirebbe la disciplina dei settori fondamentali della materia, vincolando di fatto la legislazione regionale, in palese violazione dell'autonomia regionale.

In questo modo, in definitiva, la competenza legislativa regionale concorrente viene degradata a competenza meramente attuativa, per di più delle previsioni di un atto regolamentare. Non è un caso che il legislatore abbia impiegato nei commi sesto e settimo dell'art. 2 della legge n. 135 del 2001 il termine «attuazione», consapevole della circostanza che le linee guida, come definite dalla previsione impugnata, richiederebbero da parte delle Regioni, appunto, una mera attuazione.

Sembra superfluo, a questo proposito, rammentare che la materia del turismo è oggetto di attribuzione costituzionale e non già di delega legislativa.

4. — Non si potrebbe obiettare che in realtà nella fattispecie ci si riferisce all'esercizio di poteri amministrativi, anche in considerazione della circostanza che nei commi sesto e settimo il legislatore ha avuto la cautela di non riferirsi espressamente alla legge regionale come strumento di attuazione delle linee guida, ma ad una indefinita «disciplina regionale di attuazione».

Come si è già osservato, la «disciplina» alla quale si riferisce la legge n. 135 del 2001, ha evidentemente carattere legislativo, come è dimostrato dalla semplice considerazione dei contenuti e dalla circostanza che le linee guida sostituiscono la legge quadro del 1983 e che, di fatto, intervengono in ambiti oggetto di disciplina legislativa da parte della Regione Liguria.

Se il legislatore statale avesse voluto in questo modo riservare ad una disciplina meramente amministrativa o regolamentare l'attuazione delle linee guida avrebbe comunque, evidentemente, violato la competenza legislativa costituzionalmente attribuita alla regione, operando nella materia il ritaglio di un settore (che invero copre l'intera materia del turismo) sottratto alla disciplina legislativa regionale e riservato a quella amministrativa.

In ogni caso sarebbe violata anche la competenza amministrativa regionale dalla previsione di un potere di indirizzo governativo così penetrante.

5. — Complessivamente, la vicenda che ha portato all'approvazione della norma in questa sede impugnata, manifesta un atteggiamento dello Stato contrario al principio di irretrattabilità della autonomia locale, sancito dall'art. 5 Cost., ed al principio di leale collaborazione.

Si è detto infatti che la disciplina impugnata incide in maniera lesiva sull'assetto delle competenze attribuite dalla Costituzione alle regioni e riconosciute dalla legislazione precedente, sia in quanto riduce l'ambito che in precedenza la legislazione aveva riservato alla disciplina d'intesa; sia in quanto attribuisce ad un atto governativo la possibilità di disciplinare in maniera invasiva ed uniformante la materia di competenza regionale.

L'art. 44 del decreto legislativo era stato definito nei suoi contenuti con la procedura partecipativa stabilita dalla legge n. 59 del 1997 (in particolare artt. 5 e 6). In quella sede è stato statuito il criterio che i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico sarebbero stati definiti «in accordo con le regioni».

Oggi il legislatore statale ha provveduto unilateralmente alla determinazione del primo livello dei principi e degli obiettivi indicati dall'art. 44, stabilendo una serie di campi di disciplina soggetti ad un criterio di uniformità e omogeneità in ambito nazionale.

Nel fare questo il legislatore nazionale ha provveduto senza alcuna intesa ed anzi con il contrario parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 17 gennaio 2001 e dalla conferenza dei Presidenti delle regioni con il documento approvato in data 1° febbraio 2001.

È stata dunque disattesa nella sostanza la regola dell'accordo enunciata nel decreto legislativo n. 112 del 1998, alla quale lo Stato si è sottratto, violando il principio di leale collaborazione ed il principio di irretrattabilità dell'autonomia.

P. Q. M.

La Regione Liguria chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 4 a 8, della legge 29 marzo 2001, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, del 20 aprile 2001, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo».

Con ogni conseguente statuizione.

Genova - Roma, addì 18 maggio 2001

Avv. Mario BUCELLO

n. 35

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2001
(della Regione siciliana)*

Giustizia amministrativa - Sezioni stralcio istituite per accelerare la definizione delle controversie pendenti - Composizione - Nomina dei magistrati onorari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - Mancata previsione della designazione, da parte della giunta regionale siciliana, di metà dei componenti della sezione istituita presso il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Denunciata violazione delle norme di attuazione statutaria relative a tale organo - Lesione delle prerogative statutarie regionali - Mancata partecipazione del presidente della Regione siciliana alla seduta del Consiglio dei ministri in cui è stata approvata la norma censurata - Contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

- D.L. 18 maggio 2001, n. 179, art. 1.
- D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654, modificato e integrato dal d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204; Statuto siciliano, art. 21, comma terzo.

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Francesco Castaldi e dall'avv. Sergio Abbate, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 234 del 28 maggio 2001;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato».

F A T T O

L'art. 1 del decreto-legge impugnato, al comma 1, al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa, istituisce, per la durata di cinque anni, sezioni stralcio, nella misura di venticinque sezioni per i tribunali amministrativi regionali, di due sezioni per il Consiglio di Stato e di una sezione per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

L'articolo suindicato dispone, altresì, che «i magistrati onorari delle sezioni stralcio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa» (comma 4) e rinvia ad un successivo regolamento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, la disciplina, fra l'altro, dei requisiti richiesti ai magistrati onorari e delle modalità per la loro nomina, ai quali deve attenersi il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nel formulare la proposta di cui al comma 4 (comma 7, lettera a).

L'art. 1 del predetto decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, si rileva lesivo delle prerogative statutarie della Regione siciliana, in quanto non prevede che alcuni dei componenti della sezione stralcio per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana siano designati dalla giunta regionale, e viene censurato per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. — Violazione del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato e integrato con il d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, recante «Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato».

Le suindicate norme, dettate in esecuzione della disposizione dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana — che stabilisce che «Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione» — dispongono in particolare all'art. 2, ultimo comma, che quattro degli otto componenti del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale, scelti tra i giuristi indicati nella lettera *b*) del precedente quarto comma, «sono designati dalla giunta regionale».

Applicando pertanto sia le disposizioni predette che il criterio di proporzionalità, il decreto-legge impugnato avrebbe dovuto prevedere che la metà dei componenti della sezione stralcio per il Consiglio di giustizia amministrativa, fossero designati dalla giunta regionale.

Risulta palese la dedotta lesione laddove si consideri che, come affermato da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 137, del 1998, «secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, la competenza conferita ai decreti legislativi di attuazione statutaria ha carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (sentenze n. 237 del 1983 e n. 180 del 1980), con la conseguenza che le norme così prodotte si pongono con rango sicuramente non subordinato a quello delle norme ordinarie e con possibilità quindi di derogarvi nell'ambito della loro specifica competenza (sentenza n. 212 del 1984)».

È ben nota peraltro, nella gerarchia delle fonti, la posizione attribuita alle norme di attuazione dello Statuto siciliano, che si pongono in posizione intermedia tra le norme delle leggi costituzionali e quelle delle leggi ordinarie, statali o regionali (Corte costituzionale sentenza n. 151/1972).

È evidente, infine, come sia da attribuire un carattere di specialità alla disciplina del particolare organo di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (unico ad esercitare a livello regionale le funzioni spettanti al Consiglio di Stato).

L'art. 3 delle citate norme di attuazione, al primo comma, prevede infatti che la nomina del Consiglio di giustizia amministrativa è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente regionale. Il successivo secondo comma statuisce, inoltre, che i membri designati dalla giunta regionale durano in carica sei anni, e cioè un periodo di tempo quasi uguale a quello previsto per la durata delle istituende sezioni stralcio (cinque anni).

2. — Violazione dell'art. 21, terzo comma, dello Statuto siciliano.

Un ulteriore profilo di illegittimità è ravvisabile nella violazione dell'art. 21, terzo comma, dello Statuto siciliano, non risultando che il Presidente della Regione abbia partecipato, come prescritto da detta norma, alla seduta del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2001, nel quale è stato approvato il decreto-legge suindicato.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che la partecipazione del Presidente della Regione siciliana al Consiglio dei ministri è garantita dall'art. 21, terzo comma, dello statuto solo quando siano in discussione oggetti che coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare di questa singola regione (*cfr.*, da ultima, sentenza n. 92 del 1999).

Non può esservi dubbio che, nella fattispecie in esame, in considerazione della sopra richiamata peculiarità dell'organo giurisdizionale regionale e della sua particolare composizione, sussisteva quell'interesse differenziato che avrebbe legittimato la partecipazione del Presidente della Regione siciliana al citato Consiglio dei ministri, alla luce anche di quanto previsto del sopra richiamato art. 3, primo comma, delle norme di attuazione.

Infine, quale corollario delle suindicate violazioni, si profila anche quella del principio di leale collaborazione che, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, è alla base dei rapporti tra Stato e regioni.

Non vi è dubbio infatti, anche a voler prescindere dall'attribuzione costituzionalmente garantita dall'art. 21, terzo comma, Sta. Si., al Presidente della regione, che a quest'ultimo non è stato consentito di evidenziare il suddetto carattere di specialità della sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa. È venuta meno, pertanto, quell'esigenza elementare di coordinamento degli interessi della regione con quelli dello Stato, cui è preordinato, in via generale, il principio di leale collaborazione tra Stato e regione.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionalità dell'art. 1 del decreto-legge impugnato, per contrasto con il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e successive modifiche e integrazioni, e con l'art. 21, terzo comma, dello Statuto siciliano;

Con riserva di ulteriori deduzioni;

Si deposita con il presente atto, l'autorizzazione a ricorrere (copia conforme della deliberazione della giunta regionale n. 234 del 28 maggio 2001).

Palermo, addì 12 giugno 2001

Avv. Francesco CASTALDI - Avv. Sergio ABBATE

01C0669

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651605/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I. B. S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51:

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F. LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaerrosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Bellfreddo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	269.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55